



Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

D.L. 83 / A.C. 3201

Dossier n° 136 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
16 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3201
D.L.	83
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	24
Date:	
emanazione:	27 giugno 2015
pubblicazione in G.U.:	27 giugno 2015
presentazione:	27 giugno 2015
assegnazione:	30 giugno 2015
Commissione competente :	II Giustizia
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Il decreto-legge, composto da 24 articoli, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa. In particolare, il provvedimento d'urgenza interviene in materia di:

- procedure concorsuali (Titolo I, artt. 1-11);
- procedure esecutive (Titolo II, artt. 12-15);
- misure fiscali (Titolo III, artt. 16-17);
- efficienza della giustizia e processo telematico (titolo IV, artt. 18-21).

Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V (artt. 22-24).

Contenuto

La riforma delle procedure concorsuali

L'**articolo 1** interviene sulla legge fallimentare (RD n. 267/1942 - LF) per facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi. Modificando l'articolo 182-*quinquies*, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma:

- precisa che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione (**lett. a**);
- consente al tribunale di autorizzare il debitore, fin dalla presentazione della domanda "prenotativa", a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell'attività aziendale, nel periodo necessario a presentare l'istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale, definendo il contenuto del ricorso (in particolare, il debitore dovrà specificare come l'assenza di finanziamento possa provocare danni irreparabili all'azienda) e le modalità di decisione del tribunale (**lett. b**);
- estende anche alla cessione dei crediti la possibilità già prevista, per il tribunale, di concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti (**lett. c**).

[Facilitazione del ricorso alla finanza nella crisi](#)

Anche l'**articolo 2** interviene sulla disciplina del concordato preventivo, inserendo l'art. 163-*bis* per prevedere che possano essere presentate **offerte alternative** (rispetto al piano

[Apertura alla concorrenza nel](#)

di concordato) **per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo** o di specifici beni. Sulle offerte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo un procedimento competitivo delineato dalla riforma e finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari (**comma 1**). La disposizione modifica poi (**comma 2**) l'art. 182 della legge fallimentare, concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuove forme di pubblicità richieste dal decreto-legge (v. *infra*, il portale delle vendite pubbliche).

concordato
preventivo

L'**articolo 3** modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di **proposte di concordato alternative** a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori. Questi ultimi potranno quindi optare per la proposta che meglio tuteli i loro interessi. In particolare, la riforma modifica l'art. 163 LF per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano; tale proposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari (**comma 1**).

La modifica dell'art. 165 LF obbliga il commissario giudiziale a fornire ai creditori che ne fanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso (**comma 2**).

Le modifiche alla procedura, con i nuovi termini per depositare le proposte di concordato concorrenti, e le valutazioni comparative alle quali è chiamato il commissario giudiziale, riguardano l'art. 172 LF (**comma 3**) e l'art. 175 LF, concernente la discussione della proposta di concordato (**comma 4**). In particolare, la riforma prevede che siano sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. La modifica dell'art. 177 LF, sulla maggioranza per l'approvazione del concordato, tiene conto dell'introduzione delle proposte concorrenti e dispone che quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Se non si raggiungono le maggioranze prescritte, il giudice rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa; in ogni caso deve essere raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato (**comma 5**). Il **comma 6** dell'art. 3 modifica l'art. 185 LF, sulla esecuzione del concordato, obbligando il debitore a dare esecuzione al concordato omologato, anche quando presentato da uno o più creditori, pena l'intervento del commissario giudiziale o addirittura di un amministratore giudiziario.

L'**articolo 4** modifica l'art. 161 LF, prevedendo che con il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo il debitore debba sempre precisare le specifiche utilità economiche che ogni creditore ricaverebbe dal concordato.

Gli articoli da 5 a 7 del decreto-legge modificano le disposizioni della legge fallimentare relative al curatore, con finalità di accelerazione delle procedure e di garanzia della terzietà dell'organo. In particolare, l'**articolo 5**, intervenendo sull'art. 28 LF:

Modifiche alla
disciplina del
curatore
fallimentare

- estende dai 2 ai 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vige l'incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto dell'impresa;
- prevede che il curatore fallimentare debba essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che permettano il rispetto dei tempi previsti dal programma di liquidazione;
- demanda alla sentenza dichiarativa di fallimento la motivazione sulla sussistenza dei requisiti della nomina a curatore;
- istituisce presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale dove confluiscono, oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, anche quelli dei commissari e liquidatori giudiziali e sono annotate le sorti delle procedure concorsuali. Per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2015.

L'**articolo 6** modifica l'art. 104-ter LF, relativo al **programma di liquidazione dell'attivo**, consentendo al curatore di appoggiarsi su società specializzate nella vendita e prevedendo termini procedurali più stringenti (programma di liquidazione entro 180 gg. dalla sentenza che dichiara il fallimento; liquidazione dell'attivo del fallimento entro 2 anni), il cui mancato rispetto può determinare la revoca del curatore.

L'**articolo 7** del decreto-legge modifica gli artt. 118 e 120 della legge fallimentare in materia di **chiusura del fallimento** prevedendo:

- a) la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi siano

giudizi pendenti;

b) che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quelle ricevute per effetto di provvedimenti non definitivi sono trattenute dal curatore; dopo la chiusura del fallimento le somme trattenute e quelle che residuano dagli accantonamenti sono ripartite tra i creditori;

c) che eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dalla conclusione dei giudizi pendenti non comportano la riapertura della procedura di fallimento;

d) la tardiva ammissione all'esdebitazione del fallito quando, a seguito del riparto supplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati in parte soddisfatti;

e) la permanenza in carica del curatore e del giudice delegato quando, nonostante la chiusura del fallimento, pendano giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito.

L'**articolo 8** modifica l'art. 169-bis LF, relativo agli **effetti dei contratti in corso di esecuzione** in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. La finalità dell'intervento – che uniforma tale disciplina a quella analoga dettata per il fallimento - è quella di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità per il debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato. In particolare, la riforma prevede che la richiesta di scioglimento dal contratto possa essere avanzata anche successivamente alla presentazione del ricorso di ammissione al concordato; che lo scioglimento sia autorizzato dal giudice delegato con decreto motivato, sentito l'altro contraente; che lo scioglimento (o la sospensione) del contratto abbiano effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto del giudice; che il credito derivante da prestazioni eseguite dopo la presentazione della domanda di concordato sia prededucibile. Infine, la disposizione estende anche al concordato preventivo i principi stabiliti per il fallimento in relazione allo scioglimento del contratto di leasing.

Contratti
pendenti nel
concordato
preventivo

L'**articolo 9** inserisce nella legge fallimentare l'art. 182-septies, che integra - con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti** dettata dall'art. 182-bis della medesima legge. Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte. La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito possa essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari. Il debitore può chiedere l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, quando tali operatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative e compiutamente informati dei termini dell'accordo di ristrutturazione. Questi possono aderire oppure ricorrere al tribunale cui spetta l'omologazione dell'accordo. Il tribunale, verificate positivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediari finanziari ai quali si chiede l'estensione dell'accordo possano risultare soddisfatti nei loro crediti "in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili", procede all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito. Analoga disciplina degli effetti sulle banche non aderenti si applica in relazione alle convenzioni che possono essere raggiunte su una eventuale **moratoria temporanea dei crediti** verso una o più banche aderenti all'accordo (rimane ferma la necessità del raggiungimento del citato 75%).

Accordo di
ristrutturazione
con intermediari
finanziari

L'**articolo 10** modifica l'art. 236 della legge fallimentare per estendere la **disciplina penale** ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'art. 9 del decreto-legge.

L'**articolo 11** interviene sull'art. 107 LF, stabilendo che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dal curatore del fallimento tramite procedure competitive possano prevedere che il versamento del prezzo possa essere rateizzato.

Rateizzazione
del prezzo

La riforma delle procedure esecutive

L'**articolo 12** introduce nel codice civile l'articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. In particolare, il titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento) procede ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che

Modifica al
codice civile

abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole. Sia il debitore che il terzo proprietario potranno proporre opposizione all'azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'art. 2929-bis, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore.

L'**articolo 13** apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile, che di seguito si sintetizzano:

Modifiche al
codice di
procedura civile

- il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla [legge n. 3 del 2012](#) sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (**lett. a**), che modifica l'art. 480 c.p.c.);
- la pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'area pubblica da denominare "**portale delle vendite pubbliche**" (**lett. b**), che modifica l'art. 490 c.p.c.); parallelamente, la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, su istanza dei creditori. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva (**lett. ee**) che inserisce l'art. 631-bis c.p.c.);
- nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate; la riforma dispone inoltre che ogni 6 mesi il giudice provveda a distribuire ai creditori le somme recuperate (**lett. c**) che modifica l'art. 495 c.p.c.);
- il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita; prima dell'entrata in vigore del decreto-legge i creditori avevano tempo 90 giorni per chiedere di procedere (**lett. d**) che modifica l'art. 497 c.p.c.);
- nell'ambito della procedura di **esecuzione mobiliare presso il debitore** è previsto per l'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed è consentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20 mila euro (**lett. e**), che modifica l'art. 530 c.p.c.). La vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la regola, imponendo al giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senza incanto; lo stesso giudice dovrà fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita e individuare i criteri per determinare i ribassi (**lett. f**), che modifica l'art. 532 c.p.c.; **lett. g**), che modifica l'art. 533 c.p.c.). L'alternativa è la vendita all'incanto (**lett. h**), che modifica l'art. 534-bis c.p.c.); il professionista delegato potrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione in presenza di qualsiasi problema legato alla vendita e rispetto alla decisione del giudice le parti potranno presentare reclamo al collegio (**lett. i**), che modifica l'art. 534-ter c.p.c.);
- nell'ambito della procedura di **espropriazione presso terzi**, il decreto-legge afferma l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà; in caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondente al triplo dell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Se l'accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà) (**lett. l**), che modifica l'art. 545 c.p.c. e **lett. m**), che novella l'art. 546 c.p.c.). Il pignoramento eseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice;
- nell'**espropriazione immobiliare**, i tempi concessi per gli adempimenti del creditore relativi all'istanza di vendita sono accorciati (**lett. n**), che modifica l'art. 567 c.p.c.). E' riscritta la disposizione sulla **determinazione del valore dell'immobile**, che dovrà essere ricondotto dal giudice a valori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali): in particolare, la riforma detta dei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare il valore di mercato, tra i quali spiccano la superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali (**lett. o**), che sostituisce l'art. 568 c.p.c.);
- quanto all'autorizzazione della **vendita**, la riforma accelera le procedure, rimette al giudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il quale

dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale (**lett. p**), che modifica l'art. 569 c.p.c.). Nella vendita **senza incanto**, la riforma respinge le offerte inferiori di oltre un quarto il prezzo stabilito (che, peraltro, viene contestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato) (**lett. q**), che modifica l'art. 571 c.p.c.). L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 568 (prima dell'entrata in vigore del DL era richiesto che l'offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell'immobile). Se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto (**lett. r**), che modifica l'art. 572 c.p.c.). Se vi sono invece più offerte, il decreto-legge consente la vendita a favore del miglior offerente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto (**lett. s**), che modifica l'art. 573 c.p.c.). Il pagamento del prezzo può essere rateale, previa fideiussione (**lett. t**), che integra l'art. 574 c.p.c.), ma il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce inadempimento dell'aggiudicatario (**lett. u**), che modifica l'art. 587 c.p.c.). Le **lett. v**), **z**) e **aa**), che modificano rispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di procedura, hanno finalità di coordinamento;

- quanto alla **vendita con incanto**, la riforma intende garantire il miglior prezzo di vendita, a tutela dei creditori e del debitore prevedendo che se il primo tentativo di vendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione possa procedere con l'incanto solo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà il valore del bene determinato a norma dell'art. 568. Il giudice può decidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto; se fallisce anche il secondo tentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio (**lett. bb**), che modifica l'art. 591 c.p.c.). Le operazioni di vendita dovranno essere delegate dal giudice ad un notaio o ad un professionista, salvo che il giudice non ritenga che gli interessi delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta (**lett. cc**), che modifica l'art. 591-bis c.p.c.);
- nell'**opposizione all'esecuzione** il giudice può, in caso di contestazione parziale del diritto dell'istante, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (**lett. dd**), che interviene sull'art. 615 c.p.c.);
- nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato il riferimento al creditore procedente - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento – ed è previsto che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza.

L'**articolo 14** interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile con finalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'art. 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati (**lett. a**).

Modifiche alle
norme di
attuazione c.p.c.

La riforma, inoltre, inserisce l'art. 161-quater, che detta la disciplina di dettaglio delle modalità di **pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche** (la pubblicazione è di regola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche da adottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PEC a chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite). L'inserimento dell'art. 169-sexies riguarda invece l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati; l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica.

L'**articolo 15** interviene sul TU delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) per fissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo saranno riassegnate dall'apposito capitolo dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia e destinate al funzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppo dei sistemi informatizzati.

Portale delle
vendite
pubbliche:
contributo

Disposizioni in materia fiscale

L'**articolo 16** modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli

enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'**articolo 17** blocca parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui Deferred Tax Assets – DTA, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). In sostanza, l'applicazione delle norme in tema di trasformazione di DTA in crediti d'imposta viene bloccata per gli enti diversi da quelli creditizi e finanziari, i quali possono avvantaggiarsi di tale disciplina solo per le attività relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate. Le altre ipotesi di trasformazione in crediti di imposta delle DTA continuano invece a trovare applicazione secondo le regole ordinarie.

Efficienza della giustizia e processo telematico

Il Titolo IV, articoli da 18 a 21 del decreto-legge, contiene una pluralità di disposizioni.

Alcune riguardano il personale: l'**articolo 18** infatti disciplina il **trattenimento in servizio dei magistrati ordinari**, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli, consentendo al CSM di procedere ordinatamente al conferimento degli incarichi direttivi che si renderanno vacanti. In particolare, la riforma:

- conferma che i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno;
- dispone che i magistrati ordinari che alla medesima data non abbiano compiuto 72 anni, ma debbano essere collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 - 30 dicembre 2016, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016.

L'**articolo 21**, inoltre, prevede l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di **personale proveniente dalle province**.

Norme sul
personale

Altre disposizioni riguardano la c.d. giustizia digitale: l'**articolo 19** detta disposizioni sul processo civile telematico, modificando le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 (artt. 16-18) e così prevedendo:

- che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente;
- specifiche modalità per attestare la conformità all'originale della copia informatica di un atto analogico;
- nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.

Processo
telematico

L'**articolo 20** posticipa invece ad anno nuovo l'entrata in vigore del c.d. processo amministrativo telematico.

Lo stesso articolo 20 sopprime le disposizioni in materia di **riorganizzazione dei TAR** prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenza dell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina (comma 1).

Riorganizzazione
TAR:
abrogazioni

Infine, l'**articolo 22** reca le disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento, integralmente posta a carico del Fondo istituito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) presso il Ministero della giustizia, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

L'**articolo 23** introduce una articolata norma transitoria mentre l'**articolo 24** dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica. L'analisi di impatto della regolamentazione è stata trasmessa alla Camera l'8 luglio scorso.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

In questa legislatura, sono intervenuti sulle procedure concorsuali i seguenti provvedimenti d'urgenza:

- [decreto-legge n. 69 del 2013](#), *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, che all'art. 82 detta disposizioni sul concordato preventivo;
- [decreto-legge n. 132 del 2014](#), *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*, che al Capo V detta disposizioni sulla tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

Inoltre, disposizioni sul processo civile telematico sono state introdotte dal [decreto-legge n. 90 del 2014](#), *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*.

Collegamento con lavori legislativi in corso

E' in corso di esame in sede referente presso la Commissione Giustizia il disegno di legge n. 2953 (Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile), che tra l'altro riguarda la riforma dell'espropriazione forzata e l'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nelle premesse del decreto-legge è richiamata la straordinaria necessità e urgenza:

di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nella gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito;

di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali;

di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, in particolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate in conto corrente;

di modificare le disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nonché di emanare disposizioni in materia di funzionamento della giustizia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia "ordinamento civile" e "norme processuali", di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Cost136	Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi - Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.